

Margherita Dominici



Il Decreto n. 4/2019 del 28.01.2019. I trattamenti pensionistici "Quota 100"

1. Premessa

In data 28 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto concernente le nuove disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico; il testo normativo è stato precedentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 2019.

Si tratta di una disposizione normativa volta a sopperire il *contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale*, al fine di garantire il diritto al lavoro e ad un tenore di vita dignitoso per soggetti economicamente più deboli ed emarginati e a una revisione del trattamento pensionistico per ogni individuo.

QUOTA

100



2. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi

I soggetti iscritti alle forme di assicurazione generale obbligatoria nonché alla Gestione Separata INPS¹, possono conseguire il trattamento pensionistico² se in possesso di un'età

¹ Si tratta di un istituto volto a estendere l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nonché ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 2 della Legge 335/1995.

² Per l'Istituto c.d. "Opzione donna", è importante sottolineare che, coloro che entro il 31.12.2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore ai 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (59 per le lavoratrici autonome), sono ammesse al trattamento pensionistico anticipato. Dette disposizioni costituiscono altro capitolo di punta del Decreto 4/2019, secondo quanto riportato all'art. 16 dello stesso.

anagrafica di almeno sessantadue anni (quindi cinque anni prima rispetto a quanto previsto dalla Legge 92/2012) e di un'anzianità contributiva minima di trentotto anni³; si tratta della c.d. pensione “**quota 100**”⁴.

La definizione deriva proprio dalla somma dell'età dell'individuo in aggiunta al numero di contributi versati nell'arco della vita lavorativa.

Ai fini del conseguimento dei 38 anni di contribuzione, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni)

possono richiedere il cumulo dei contributi.

La disposizione di cui al presente paragrafo viene attuata in via sperimentale per il triennio 2019-2021.

Si ricorda che, per il periodo 2019-2026, gli ordinari requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato sono:
a) 42 anni e 10 mesi per gli uomini;

b) 41 anni e 10 mesi per le donne; rispetto a tali condizioni e sulla base delle aspettative di vita attuali, il regime di quota 100 è volto a porre in essere una rilevante agevolazione in termini quantitativi, onde facilitare, a favore del dipendente, la possibilità di ritirarsi dal lavoro in età meno avanzata.



³ Circolare INPS n. 10/2019

⁴ Circolare INPS n. 11/2019

E' pertanto possibile affermare che, **il beneficio in oggetto, è una “corsia preferenziale” per i lavoratori che, pur avendo maturato meno di 41 anni di contributi, hanno la possibilità di accedere alla pensione per merito del requisito anagrafico che si somma alla contribuzione versata e ricavandone l’ammontare complessivo di cui sopra (ossia 100).**

Naturalmente, con l’avanzare dell’età, aumenta anche l’importo complessivo della quota relativa all’ottenimento del trattamento pensionistico, rispettivamente “quota 101”, “quota 102” e sino ad arrivare al termine previsto per la maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia (citati nella nota in calce al presente articolo).

Il trattamento pensionistico di cui al presente paragrafo non è cumulabile (dal primo giorno di decorrenza e sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia⁵) con i redditi scaturenti da lavoro dipendente o autonomo (salvo il caso di lavoro autonomo occasionale per un limite di 5.000,00 euro lordi annui).

Tutti i soggetti che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini del raggiungimento “quota 100” a far data dal primo gennaio 2019, hanno diritto alla fruizione del beneficio in oggetto entro tre mesi dalla data di maturazione degli stessi. Coloro che vantano detti requisiti alla data del 31.12.2018, potranno avvalersi del trattamento previsto dal Decreto 4/2019 a decorrere dal 01.04.2019.

Nel caso in cui detto perfezionamento avvenga in data successiva, sarà possibile aderire a detta agevolazione a decorrere dal mese di luglio 2019. Se il raggiungimento delle condizioni volte al godimento di detto servizio avviene entro il giorno 31.12.2021, la fruizione può venire in essere anche nel corso dell’anno 2022.

Coloro che godono del trattamento c.d. di “isopensione⁶” non possono avvalersi del beneficio Quota 100.

⁵ La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata dall’INPS destinata a soggetti (lavoratori sia dipendenti che autonomi) che sono in possesso di: a) anzianità anagrafica pari a 67 anni, sia per gli uomini che per le donne b) maturazione pari a 20 anni di contributi previdenziali.

⁶ L’isopensione (altrimenti detta “assegno di esodo”) prevista all’atto di emanazione della Legge Fornero (Legge 92/2012), è un accordo finalizzato ad agevolare l’ingresso alla pensione anticipata per dipendenti ormai in esubero all’interno dell’azienda, per ragioni tecnico/organizzative (e che sono prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici).

La Legge di Bilancio 2018 ha permesso che il trattamento di isopensione potesse consentire il pensionamento anticipato sino a 7 anni prima rispetto al dovuto (si tratta di tutti i soggetti a cui manchino 7 anni per arrivare sia alla pensione di vecchiaia sia a quella anticipata).

3. Modalità di presentazione delle domande di pensione quota 100

Il Messaggio INPS n. 395/2019 illustra le modalità telematiche attraverso le quali è possibile formulare la domanda di trattamento pensionistico relativo ai requisiti per la quota 100.

Il dipendente è tenuto a munirsi delle apposite credenziali (PIN) volte all'accesso nella propria area personale all'interno del sito dell'Ente Previdenziale e ad accedere alla Sezione denominata *“Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Benefici precoci”*.

Dopo aver acceduto alla pagina Web di cui sopra, selezionando l'opzione *“Nuova Domanda”*, è possibile visualizzare, a sinistra della sezione, la voce *“quota 100- pensione di anzianità e vecchiaia – Pensione di anzianità / anticipata – Requisito quota 100”*.

Pensione a “Quota 100”

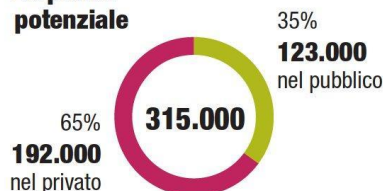
In via sperimentale per il triennio 2019-21



Ritiro con 62 anni di età e 38 di contributi
(possibile per i nati nel 1956 e precedenti)

importo ridotto
dell'assegno mensile
rispetto alla pensione
di vecchiaia

**La platea
potenziale**



**Finestre
di uscita**



1ª USCITA (per chi ha i requisiti a fine 2018)

Privati
aprile
2019

Statali
agosto
2019



nella
scuola
sett.
2019

con preavviso alle amministrazioni di almeno 6 mesi



Cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

Fino al raggiungimento dell'età di vecchiaia,
solo con redditi da lavoro autonomo
occasionale, entro i 5.000 euro annui



Tfs agli statali (Trattamento di fine servizio)

Sarà erogato subito, per tutti i dipendenti pubblici,
almeno fino a 30.000 euro; per il resto potranno intervenire
prestiti bancari, anche con convenzioni ad hoc

ANSA Centimetri

Al fine di agevolare il dipendente nell'espletamento della procedura di cui al presente paragrafo, è possibile che lo stesso si rechi presso un Patronato di riferimento anziché procedere egli stesso in via telematica; sempre a tal fine, è possibile attingere anche ai servizi di Contact Center istituiti dall'INPS quali “guida” per il cittadino nelle modalità di utilizzo del sito Internet dedicato all'Ente Previdenziale.

Si è a lungo dibattuto circa la possibilità di introdurre, per tutti i lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico e che vi abbiano rinunciato, un Bonus pari al 33% in più nell'importo mensile dello stipendio. Detta possibilità è stata infine estromessa all'atto della redazione del Decreto in oggetto.

4. Modalità di calcolo per assegno quota 100

Al di fuori dei requisiti di cui al paragrafo 1 e volti all'ottenimento del trattamento pensionistico quota 100, non si riscontrano dalla normativa vigente particolarità per quanto concerne il calcolo del relativo importo.

Pertanto, a tutti coloro che vantano già 18 anni di contributi versati alla data del 31.12.1995, si calcola l'ammontare quantitativo della pensione secondo il “*sistema retributivo*”, ovvero il metodo secondo il quale il conteggio delle somme spettanti a titolo pensionistico si basa, in misura percentuale, sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.

Per tutti i soggetti per i quali, alla data sopra riportata, si riscontra una contribuzione inferiore ai 18 anni, si applica il “*sistema misto*”, ossia il calcolo dell'importo di pensione secondo il sistema retributivo sino al 01.01.1996 e secondo quello *contributivo* per tutti i periodi successivi, basandosi quindi esclusivamente sull'ammontare totale dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa.

5. Prospettive future

In merito alla “Riforma Pensioni 2019”, secondo ultime comunicazioni pervenute, le aspettative previdenziali *relative ai prossimi tre anni*, sono mirate al consolidamento dell'accesso pensionistico per tutti coloro che vantano 41 anni di contributi e senza alcun vincolo di età anagrafica (c.d. *forma di beneficio pensionistico citato nella Legge di Bilancio 2017, al fine di consentire l'uscita dal mondo del lavoro per i cosiddetti lavoratori precoci*⁷).

L'obiettivo di base è ancora una volta quello dell'introduzione e incentivazione al lavoro per i giovani disoccupati/inoccupati, come sopra accennato. Detta disposizione non è contemplata per l'anno 2019, comportando la stessa un notevole aumento dei costi per conto dello Stato, poco compatibile con l'attuale situazione economica in cui versa attualmente il Paese.

In sostanza, i tratti salienti della quota 41 sono:

- possibilità per tutti coloro che hanno versato almeno 41 anni di contributi di accedere alla pensione, a prescindere dall'età anagrafica; quest'ultima non ha pertanto alcun influsso nell'ambito del diritto alla pensione.

A questo trattamento possono accedere solo determinate categorie di lavoratori:

⁷ Un ulteriore requisito per l'accesso alla Quota 41 (ai sensi della Legge di Bilancio 2017) è l'accumulo, da parte del lavoratore, di almeno 12 mesi di lavoro al compimento del diciannovesimo anno d'età.

- soggetti iscritti alle forme di previdenza obbligatoria in data anteriore al 01.01.1996;
- lavoratori disoccupati che hanno smesso di fruire da tre mesi dell'indennità di disoccupazione;
- invalidi con percentuali (definite dalle ASL di competenza) di handicap superiore al 74%;
- coloro che hanno svolto lavori di tipo usurante (es. lavoratori notturni).

Lo scenario futuro in ambito pensionistico sembra pertanto molto vasto e se tutte le soluzioni prospettate dovessero giungere a buon fine, ne trarrebbero giovamento in modo piuttosto rilevante molte fasce di popolazione che, dall'inizio della crisi economica mondiale (ormai 11 anni fa), hanno avvertito maggiormente il disagio nella ricerca di un'occupazione; si pensi, ad esempio, ai neolaureati, i quali accedono usualmente più tardi nel mondo del lavoro al completamento di un ciclo di studi pluriennale.

Il sistema pensionistico in ogni caso dovrà dipendere dalle reali compatibilità economiche del Paese in un quadro complessivo nel quale il rapporto tra lavoratori-contribuenti e pensionati si sposta numericamente sempre di più a favore di questi ultimi a causa del noto fenomeno del decremento della natalità.

